

**D.M. 31 luglio 2012**

**Modifiche al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, concernenti le indicazioni sull'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici. <sup>(2)</sup>**

Publicato nella Gazz. Uff. 11 ottobre 2012, n. 238.  
Emanato dal Ministero della salute.

---

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 1927, n. 49, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Approvazione del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici», ed in particolare il prospetto contenente l'elenco dei gas tossici;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 1927, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 1927, n. 111, recante: «Approvazione di disposizioni concernenti l'impiego dei gas tossici di cui al regolamento approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 1935, n. 44, recante «Modificazioni alle condizioni di sicurezza per il trasporto dei gas tossici»;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 6 febbraio 1935, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1935, n. 65, recante: «Approvazione del prospetto contenente l'elenco dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento 9 gennaio 1927, n. 147»;

Vista la legge 12 agosto 1962, n. 1839, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 23 gennaio 1963, n. 20, recante: «Ratifica ed esecuzione dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR) con annessi protocolli ed allegati adottato a Ginevra il 30 settembre 1957»;

Visto il decreto del Ministro della sanità 29 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 25 agosto 1975, recante: «Inclusione del cianuro di zinco nell'elenco approvato con decreto ministeriale 6 febbraio 1935, agli effetti del regolamento speciale per l'impiego dei gas tossici, approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147»;

Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, con cui la Direzione generale dell'Aviazione civile ha disposto che il trasporto aereo delle merci pericolose da/per/attraverso l'Italia deve avvenire solo alle condizioni previste nell'allegato 18 «sicurezza del trasporto aereo delle merci pericolose» alla convenzione di Chicago relativa all'aviazione civile internazionale e nell'osservanza delle istruzioni tecniche approvate e diramate dall'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2005, n. 163, «Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 marzo 2010, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, recante: «Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose» e successive modifiche ed integrazioni;

Acquisito il parere reso dalla Sezione III del Consiglio superiore di sanità nella seduta del 27 maggio 2009;

Acquisito il parere dell'Istituto superiore di sanità reso con nota del 15 settembre 2009;

Considerato che è necessario adeguare le indicazioni del regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, relative all'uso dei sali di cianuro nei bagni galvanici, agli accordi e

convenzioni internazionali in merito al trasporto su strada, al trasporto ferroviario, al trasporto marittimo e al trasporto aereo ed al progresso scientifico tecnico e normativo;

Sentiti il Ministero dell'interno, il Ministero delle infrastrutture e trasporti e il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare;

Decreta:

---

#### **Art. 1**

1. La voce «cianuri alcalini» con numero d'ordine 5, di cui alla tabella dei gas tossici allegata al regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, e successive modifiche, è modificata come indicato in allegato 1.

---

#### **Art. 2**

1. Alla tabella dei gas tossici allegata al regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, è aggiunta la seguente nota:

«[4 bis] Non occorre autorizzazione alla custodia e conservazione fino a 50 kg di cianuri allo stato solido e fino a 100 kg di cianuri in soluzione acquosa a concentrazione non superiore al 30%, calcolata come CN, se utilizzati al solo scopo di trattamento elettro-galvanico. Tali quantità devono intendersi come somma delle singole giacenze dei sali sia solidi che in soluzione.». Per la vendita dei suddetti cianuri, soggetta a certificato di acquisto dell'autorità di pubblica sicurezza o del Sindaco, il fornitore, dopo aver annotato data e quantitativo del cianuro ceduto, deve trasmettere ogniqualvolta copia per informazione all'Autorità che lo ha rilasciato.

---

#### **Art. 3**

All'allegato 3, al decreto del Ministro dell'interno 9 maggio 1927, relativo alle condizioni di sicurezza per i trasporti delle sostanze tossiche che si trovano allo stato gassoso o che per esser utilizzate devono essere allo stato di gas o di vapore indicati nell'elenco allegato al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147, come modificato dall'art. 1 del decreto del Ministro dell'interno 4 febbraio 1935, il paragrafo II, recante «Norme concernenti i trasporti» è sostituito dal seguente:

«II. Norme concernenti i trasporti:

1. Trasporto su strada.

Le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle disposizioni sancite dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose".

2. Trasporti per ferrovia, per mare e per via aerea.

Le condizioni di trasporto sono da riferirsi alle seguenti disposizioni normative:

decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Attuazione della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto interno di merci pericolose";

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2005, n. 134, concernente "Regolamento recante disciplina per le navi mercantili dei requisiti per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco di merci pericolose";

i codici dell'Organizzazione internazionale marittima (Codici IMO) applicabili al trasporto per mare;

Decreto dirigenziale 22 novembre 1996, n. 16, della Direzione generale dell'aviazione civile concernente il trasporto aereo delle merci pericolose e successive modificazioni ed integrazioni;

disposizioni normative emanate dal Ministro delle infrastrutture e trasporti in quanto applicabili;

altre normative in materia di trasporto in quanto applicabili.».

---

**Art. 4**

1. Nell'ambito di un trasporto internazionale stradale, la ditta con sede in Italia, destinataria o speditrice di gas tossici a mezzo di un vettore straniero, non avente sede legale o filiale in Italia e non iscritto all'albo nazionale degli Autotrasportatori ai sensi dell'art. 12 della legge 6 giugno 1974, n. 298, deve comunicare cinque giorni prima del trasporto, via fax o via telematica, all'Autorità di pubblica sicurezza, competente per territorio, le informazioni di cui all'allegato 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

---

**Allegato 1 (articolo 1)****Tabella dei gas tossici riconosciuti ai sensi del regolamento speciale approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147**

Numero d'ordine	ELENCO DELLE SOSTANZE TOSSICHE CHE SI TROVANO ALLO STATO GASSOSO O CHE PER ESSERE UTILIZZATE DEVONO PASSARE ALLO STATO DI GAS O VAPORE	UTILIZZAZIONE Se occorre l'autorizzazione (art. 5)	CUSTODIA E CONSERVAZIONE A QUALSIASI SCOPO IN MAGAZZINI E DEPOSITI Quantità che è consentito custodire e conservare senza autorizzazione (art. 4)	TRASPORTO Se occorre la licenza (art. 23)
5	Cianuri alcalini di potassio e di sodio, cianuro di calcio da solo o mescolato con altre sostanze, cianuri di bario, d'argento, di cadmio, di rame e di zinco	no [5]	Nessuna [4 bis]	sì
	a) in soluzione acquosa a concentrazione inferiore allo 0,2% calcolata come CN <sup>-</sup>	no	Fino a 100 kg	sì, oltre i 100 kg
	b) in soluzione acquosa a concentrazione compresa fra lo 0,2% e il 30% calcolata come CN <sup>-</sup>	no	Nessuna [4 bis]	sì
	c) allo stato solido, per la sola preparazione del reattivo di Drabkin e di Van Kampen	no	Fino a 100 g	sì, oltre 1.000 g

Nota [5] In quanto non siano utilizzati per la produzione di acido cianidrico gassoso.

---

**Allegato 2 (articolo 4)****Comunicazione all'autorità di Pubblica Sicurezza**